

PRESIDENZIALE N. 2/10/PRES

Esposto del Partito Socialista Italiano nei confronti della società R.t.i. Reti Televisive Italiane S.p.a. (emittenti per la radiodiffusione in ambito nazionale Canale 5, Italia uno e Rete 4) per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'articolo 5 della delibera n. 24/10/CSP e dell'articolo 6 della delibera n. 25/10/CSP

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010 - come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP dell'11 marzo 2010 - e, in particolare, l'articolo 6;

VISTA la delibera n. 30/10/CSP dell'11 marzo 2010, recante “*Atto di richiamo per il riequilibrio nell'applicazione e i principi sul pluralismo dell'informazione durante la campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010*”;

VISTO l'esposto pervenuto a questa Autorità in data 11 marzo 2010 (prot. n. 14937), a firma dell'onorevole Riccardo Nencini, in qualità di Segretario del Partito Socialista Italiano,

e del Sig. Oreste Pastorelli, in qualità di tesoriere e legale rappresentante del Partito Socialista Italiano, nel quale si asserisce che, nel corso della campagna per le elezioni regionali ed amministrative previste per il 28 e 29 marzo 2010, le emittenti televisive in ambito nazionale Canale 5, Italia Uno e Rete 4, della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., non hanno riservato spazi informativi all'interno delle edizioni dei telegiornali e di ogni altro programma di contenuto informativo ad esponenti e rappresentanti del Partito Socialista Italiano, in violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento recati dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalle delibere n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010 e n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010;

VISTA la nota in data 11 marzo 2010 (prot. n. 15064) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A, per le emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Canale 5, Italia Uno e Rete 4, eventuali controdeduzioni in merito alla segnalazione pervenuta;

VISTA la memoria della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. del 13 marzo 2010 (prot. n. 15413), con la quale la concessionaria ha eccepito quanto segue:

- in primo luogo deve rilevarsi l'improcedibilità della contestazione mossa, in quanto questa non è stata preventivamente inviata ad RTI, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), l. 22 febbraio 2000, n. 28. Il preventivo invio della segnalazione alle emittenti interessate, oltre ad essere richiesto dal disposto normativo, costituisce altresì atto dovuto e necessario sia in considerazione dei ristretti termini del procedimento, sia per consentire alle emittenti un adeguamento spontaneo che corregga eventuali squilibri informativi, rendendo superfluo un eventuale intervento dell'Autorità;
- nel merito, R.T.I., nell'evidenziare la genericità dell'esposto, il quale non indica uno specifico periodo di riferimento, rileva che, per il primo periodo di campagna elettorale, il Partito Socialista Italiano non poteva essere considerato "soggetto politico" ai sensi dell'art. 2 della delibera n. 24/10/CSP, in quanto privo di rappresentanza sia nel Parlamento Italiano che nel Parlamento Europeo, mentre, con riferimento alla seconda fase della campagna elettorale, R.T.I. adduce, a sua giustificazione, la difficoltà nell'individuazione dei soggetti rientranti nella categoria di "soggetti politici" - in considerazione del fatto che tale lista, alla data di invio della memoria, non era ancora stata diffusa - e conclude dichiarando che, qualora il Partito Socialista Italiano risulti in possesso dei requisiti di "soggetto politico" ai sensi dell'art. 2 della delibera n. 25/10/CSP, sarà sua cura concedere allo stesso adeguato spazio, in maniera paritaria, nelle trasmissioni di comunicazione politica e nei programmi informativi;

RILEVATO che il soggetto segnalante ha presentato liste di candidati con il medesimo simbolo in collegi o circoscrizioni tali da interessare almeno un quarto degli elettori su base nazionale chiamati alle consultazioni che si terranno nei giorni 28 e 29 marzo 2010 ed è, pertanto, soggetto legittimato relativamente al periodo successivo alla presentazione delle candidature, ai sensi dell'articolo 2 della delibera n. 25/10/CSP;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche e resi pubblici sul sito dell'Autorità, relativamente a tutte le edizioni dei notiziari "Tg5", "Tg4" e "Studio Aperto", nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, dal 28 febbraio al 13 marzo 2010, risultano le seguenti presenze del soggetto politico segnalante:

- per quanto riguarda il notiziario "Tg5" su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a quattro ore, trentatré minuti e tredici secondi, i segnalanti hanno fruito di cinque secondi pari allo 0,03%, mentre il Popolo della Libertà ha impegnato due ore, trentanove minuti e trentadue secondi pari al 58,39% del tempo totale, la Lega Nord sette minuti e diciassette secondi pari al 2,67%, il Partito Democratico trentanove minuti e quattordici secondi pari al 14,36%, l'Italia dei Valori diciassette minuti e ventiquattro secondi pari al 6,37%, l'Unione di Centro dieci minuti e trentacinque secondi pari al 3,87%, la Lista Marco Pannella- Emma Bonino diciannove minuti e venti secondi pari al 7,08%, Sinistra, ecologia e Libertà cinque secondi pari allo 0,03%, la Federazione dei Verdi otto minuti e cinquanta secondi pari al 3,23%, la Federazione della Sinistra quarantacinque secondi pari allo 0,27%, il Partito dei Comunisti italiani quattro secondi pari allo 0,02%, l'Udeur ventidue secondi pari allo 0,13%, Rifondazione Comunista cinque minuti e cinquantanove secondi pari al 2,19%;
- per quanto riguarda il notiziario "Tg4" su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a due ore, sedici minuti e ventuno secondi, i segnalanti hanno fruito di tre secondi pari allo 0,04%, mentre il Popolo della Libertà ha impegnato un'ora, ventisette minuti e undici secondi pari al 63,94% del tempo totale, la Lega Nord tre minuti e ventuno secondi pari al 2,46%, il Partito Democratico quattordici minuti e venticinque secondi pari al 10,57%, l'Italia dei Valori otto minuti e ventinove secondi pari al 6,22%, l'Unione di Centro otto minuti e sette secondi pari al 5,95%, la lista Marco Pannella- Emma Bonino cinque minuti e sette secondi pari al 3,75%, Sinistra, ecologia e Libertà quattro minuti e quaranta secondi pari al 3,42%, la Federazione dei Verdi diciotto secondi pari allo 0,22%, la Federazione della Sinistra otto secondi pari allo 0,10%, l'Alleanza per l'Italia trenta secondi pari allo 0,37%, il Partito dei Comunisti italiani ventiquattro secondi pari allo 0,29%;
- per quanto riguarda il notiziario "Studio Aperto" su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a ventinove minuti e quattro secondi, i segnalanti non hanno fruito di alcuno spazio, mentre il Popolo della Libertà ha impegnato quattordici minuti e ventitré secondi pari al 49,48% del tempo totale, la Lega Nord quarantotto secondi pari al 2,75%, il Partito Democratico otto minuti e trentasette secondi pari al 29,64%, l'Italia dei Valori tre minuti e quindici secondi pari all'11,18%, l'Unione di Centro cinquantanove secondi pari al 3,38%, la Lista Marco Pannella - Emma Bonino quattordici secondi pari allo 0,80%, Sinistra, ecologia e Libertà venti secondi pari all'1,15%, la Federazione della Sinistra tre secondi pari allo 0,17%, l'Alleanza per l'Italia sette secondi pari allo 0,40%;

CONSIDERATO che l'Autorità con delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo u.s. ha modificato la delibera n. 25/10/CSP, annullando in via di autotutela, le disposizioni che equiparavano i programmi di informazione a quelli di comunicazione politica per le emittenti private, ravvisando la necessità ed urgenza di conformare la disciplina di cui trattasi all'articolo 2 della legge n. 28/2000 secondo la lettura della predetta norma e delle pronunzie della Corte costituzionale in materia data dal TAR con le ordinanze nn. 01179/2010 e 001180/2010 del 12 marzo 2010;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, il quale garantisce parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione e richiede un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

RILEVATO che la disciplina attuativa dell'articolo 5 della legge 28 del 2000 nei confronti delle emittenti private in ambito nazionale per le elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, è dettata, per il periodo successivo alla presentazione delle liste dall'articolo 6 della delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, come modificato dalla delibera n. 31/10/CSP, ai sensi del quale, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari e nei programmi di approfondimento, oggetto del presente esposto, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATO che con la delibera n. 30/10/CSP dell'11 marzo 2010 l'Autorità, con riferimento ai dati di monitoraggio fino al 6 marzo 2010, pur considerando la situazione di incertezza determinatasi nella presentazione delle liste elettorali, ha rilevato un certo squilibrio nell'informazione sui telegiornali ed ha rivolto un richiamo a tutte le emittenti radiotelevisive al rispetto dei principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento di tutte le liste concorrenti;

CONSIDERATO che la società RTI, in ottemperanza al citato richiamo è tenuta ad attribuire un adeguato accesso all'informazione politica al soggetto politico segnalante ;

CONSIDERATO che l'Autorità vigilerà con un costante monitoraggio che sia data piena ottemperanza al citato richiamo;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

TENUTO CONTO dei termini previsti dall'art.10 comma 2 della legge n. 22 febbraio 2000 n.28 i quali pur avendo finalità sollecitatorie, come riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, impongono tuttavia di provvedere con la massima tempestività all'adozione dei provvedimenti conseguenti ad esposti in materia di par condicio;

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art 3 comma 3 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento sottoponendolo alla ratifica della Commissione per i servizi ed i prodotti nella prima riunione utile;

DECRETA

La società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente le emittenti televisive in ambito nazionale "Canale 5" "Italia Uno" e "Rete 4", con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8 , è tenuta, in ottemperanza al richiamo di cui alla delibera n. 30/10/CSP, ad attribuire un adeguato accesso all'informazione politica alla lista del Partito dei Socialisti Italiani.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 18 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò